

STATUTO

Art. 1: Denominazione, caratteristiche e sede

È costituita con sede legale in Marcianise (CE) alla via Iovine n. 18, un'Associazione Sportiva Dilettantistica priva di personalità giuridica e disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile, dall'art. 90 della legge 289/2002, dal D.Lgs 36/2021 e dal D.Lgs 39/2021. L'Associazione può su delibera dell'assemblea, istituire una o più sedi sociali, ovunque lo ritenga opportuno, per una migliore realizzazione dei fini statutari, precisando che la variazione della sede, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'associazione persegue finalità sportive ed assume la denominazione di "A.S.D. Artidasia - Associazione Sportiva Dilettantistica", di seguito per brevità associazione. L'associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro. La sua durata è a tempo indeterminato. L'associazione potrà, comunque, darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie, nonché, in deroga al DPR n. 361/2000, acquisire la personalità giuridica secondo quanto disposto dal D.Lgs 39/2021, mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 2: Colori sociali ed emblema sportivo

L'associazione adotta quali colori sociali il nero e l'oro. L'emblema sportivo dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un cerchio, all'interno del quale vi è raffigurata una donna intenta in meditazione e sotto la scritta artidasia.

Art. 3: Oggetto e durata

L'Associazione svolge attività nei settori dello sport e del tempo libero, con prevalente finalità altruistica, esercitando in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, intese quali attività sportive di base, organizzate o non organizzate, promosse dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline riferite agli sport delle arti marziali, ginnastica, pesistica, kickboxing, lotta, pugilato, taekwondo, wushu kung fu moderno e tradizionale, judo, ju - jitsu, karate, body building, danza sportiva e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono, inoltre, istituite quattro sottosezioni sportive dirette da altrettanti responsabili: la Sezione 1 denominata "Old School Jeet Kune do e Filipino Martial arts", la Sezione 2 denominata "Meditazione", la Sezione 3 denominata "Isleo" e la Sezione 4 denominata "Arte e Musica". L'associazione si ripropone di garantire agli associati la fruizione di servizi sportivi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali come ora delineate, l'Associazione dovrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e/o agli Enti Nazionali di Promozione Sportiva (EPS) e/o alle Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti e parteciperà alle competizioni e/o manifestazioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'organismo sportivo affiliante e i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso organismo. Inoltre, l'associazione dovrà obbligatoriamente iscriversi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e/o ad altro registro/albo necessario per il concreto esercizio dell'attività sportiva. Pertanto, al fine di attuare concretamente le finalità sportive come sopra delineate, l'associazione potrà svolgere:

- attività didattica e di formazione per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza degli atleti e l'ordinamento sportivo. Le attività formative potranno essere organizzate direttamente dall'organismo sportivo di appartenenza o dalla stessa associazione per il tramite di propri tesserati in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'organismo sportivo stesso;
- attività di preparazione ed assistenza all'attività sportiva dilettantistica intesa quale formazione teorica e non degli sportivi e dei tecnici, nonché attività divulgative rivolte all'esterno.

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti sopra elencate, nei limiti previsti dal D.Lgs 36/2021. Le attività diverse possono concretizzarsi, quindi, a titolo esemplificativo, in attività promo-pubblicitarie e di sponsorizzazione, gestione di impianti sportivi, gestione di bar e punti di ristoro, gestione di attività ricreative e culturali, vendita di materiale sportivo, altre attività svolte a supporto e per il finanziamento dell'attività sportiva. Dette attività verranno disciplinate dal Consiglio Direttivo nel rispetto di eventuali linee guida indicate dall'assemblea dei soci. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4: Soci

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi e senza distinzione di razza, religione o ideologia politica. Le strutture dell'Associazione possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Associazione stessa. La partecipazione all'Associazione si intende a tempo indeterminato e non può essere in nessun caso imposto un limite temporale o altra condizione alla partecipazione. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, intesa quale condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Per essere ammesso a socio l'interessato dovrà presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome, professione, luogo e data di nascita, residenza e indirizzo di posta elettronica al quale verranno inviate tutte le comunicazioni formali. Dovrà altresì dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale salvo ratifica del Consiglio Direttivo entro trenta giorni in merito all'ammissione. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva e senza ulteriore appello, l'assemblea ordinaria nella sua prima riunione utile. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale da versarsi all'atto dell'iscrizione e delle eventuali quote periodiche, nonché all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso il versamento di quote straordinarie. La quota sociale così come quelle eventuali periodiche sono intrasmissibili per atto tra vivi, non rivalutabili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l'Associazione aderisce. I soci si impegnano a non adire il giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana di riferimento della regione nel cui ambito ha sede l'associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede l'associazione, dall'arbitro nominato. L'Associazione provvederà ad adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci ordinari, ossia coloro che aderiscono all'associazione per finalità sportive e/o di tempo libero;
- soci volontari, ossia coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo ma possono essere rimborsate le spese sostenute relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di attività sportive, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
- soci onorari, ossia coloro che per la frequentazione all'Associazione o perché si sono distinti per particolari meriti nel campo dello sport e della cultura, ne hanno sostenuto gli scopi e la valorizzazione. In virtù di ciò, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea generale dei soci, nominare soci onorari coloro che si sono distinti per particolari meriti nel campo dello sport e della cultura. I soci onorari possono prendere parte alle riunioni dell'assemblea ma non hanno diritto di voto.

Art. 5: Perdita della qualità di socio

I soci sono espulsi o radiati quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci. I soci che a qualsiasi titolo cessino di essere tali, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'associazione. Il recesso ha efficacia dal decimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo. Viceversa, i soci decadono automaticamente dalla qualità di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo

Art. 6: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vicepresidente;
5. il Segretario;
6. il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito/i.

Tutti gli associati possono accedere alle cariche direttive. L'associazione ha come principio ispiratore quello della democrazia interna, di completa uguaglianza di tutti i soci e dell'elettività delle cariche associative.

Art. 7: Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano. Essa si riunisce ordinariamente una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'esame del rendiconto economico-finanziario dell'anno concluso, nonché straordinariamente, quando lo delibera il Consiglio o lo richiama il Presidente o un terzo dei soci. Essa si tiene presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. L'approvazione del rendiconto economico-finanziario viene deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste dall'art. 8.

Art. 8: Funzionamento e attribuzioni dell'Assemblea dei soci

L'assemblea generale dei soci è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica, sia in sede ordinaria che straordinaria. Le convocazioni dell'assemblea dei soci avvengono almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza mediante manifesti murali o tramite stampa o mediante avviso esposto nella sede in modo che sia visionabile da tutti i soci o con qualsiasi altro mezzo, anche telematico e di social media, idoneo a convocare tutti i soci. Le adunanze dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e con qualunque presenza degli aventi diritto, in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere effettuata sullo stesso foglio di annuncio della prima e da essa ad almeno un'ora di distanza. Il diritto di intervento e di voto nell'assemblea spetta a tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può esprimere un solo voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri soci, fino ad un massimo di cinque. Per i soci minorenni tale diritto viene esercitato da coloro che ne hanno la potestà. La partecipazione e lo svolgimento delle assemblee è possibile anche mediante mezzi di telematici ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia data la possibilità al Presidente di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e semprechè il Presidente ed il Segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le

discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. Spetta all'Assemblea tracciare i programmi di attività futura dell'Associazione, approvare il rendiconto economico-finanziario, deliberare modifiche dello statuto e dei regolamenti interni alla vita sociale, eleggere gli organi sociali, sciogliere l'Associazione. In particolare l'assemblea, in seduta ordinaria:

- a) nomina e revoca il presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il rendiconto economico-finanziario annuale;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Viceversa, l'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Art. 9: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica cinque anni ed i membri decaduti sono rieleggibili per non più di tre mandati anche se non consecutivi nella medesima carica. Esso dirige l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea o tramite propri programmi che rientrano nei fini statutari. Elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera secondo le norme stabilite all'art. 8 del presente Statuto. È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del rendiconto economico-finanziario di esercizio.

In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare

contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del rendiconto economico-finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 10: Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, predisponendo l'esecuzione dei programmi sociali. Convoca e presiede gli organi collegiali indicando l'ordine del giorno in mancanza di indicazioni degli interessati. Firma gli atti ufficiali. In caso di urgenza, può deliberare su argomenti di competenza di qualsiasi organo, salvo ratifica dello stesso nella successiva riunione, pena la decadenza degli effetti futuri della delibera stessa. Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'associazione. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade per dimissioni o per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta. In tali ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 11: Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente quando questi è impedito o assente o per delega speciale di quest'ultimo. Al vicepresidente competono tutte le attribuzioni e gli obblighi imposti al presidente.

Art. 12: Segretario

Il Segretario organizza, tiene e risponde di tutti gli atti ufficiali dell'associazione. È tesoriere dell'associazione e ne amministra il patrimonio rispondendone personalmente. Redige i verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo e, se nominato, redige i verbali

delle riunioni delle Assemblee dei soci. Spetta al Segretario la tenuta della contabilità e dei registri contabili e fiscali dell'associazione.

Art. 13: Organo di Revisione

L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il rendiconto economico-finanziario, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti, codice civile.

Art. 14: Gruppo Sportivo

Per degnamente ottemperare alla componente agonistica del sodalizio, è prevista, ma non obbligatoria, la costituzione del Gruppo Sportivo. Possono far parte di tale gruppo tutti i soci che abbiano attitudini allo sport agonistico dilettantistico e siano stati ritenuti idonei dal Direttore Tecnico, previo benestare del Consiglio Direttivo. Compito di tale gruppo è quello di partecipare alle gare della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, a qualsiasi livello con l'intento di ben figurare e di portare il sodalizio ai più alti livelli competitivi possibili.

Art. 15: Rendiconto economico-finanziario ed esercizio sociale

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria. Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia dello stesso. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto economico-finanziario da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 9. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 16: Entrate e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote sociali;
- Corrispettivi per la partecipazione a corsi individuali e collettivi per l'apprendimento della disciplina sportiva;
- Contributi di Enti pubblici e privati, anche sotto la forma di sponsorizzazioni;
- Proventi di gestioni permanenti ed occasionali;
- Quanto pervenuto all'Associazione a qualsiasi titolo, ragione o causa;
- Entrate per l'uso dei servizi sociali.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le quote sociali ed i corrispettivi per la partecipazione ai corsi sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. I ricavi nonché tutti gli altri introiti a qualsiasi titolo pervenuti, sono intesi come fonte per la creazione, potenziamento e manutenzione della sede sociale e per la gestione della vita sociale secondo le norme del presente Statuto, il tutto secondo le finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 17: Atti ufficiali

Sono atti ufficiali dell'Associazione:

- Il libro dei soci;
- Il libro di cassa e/o banca ad entrate ed uscite;
- Il registro dei verbali degli organi sociali;
- Tutti gli atti formali riguardanti la vita sociale.
-

Art. 18: Cariche sociali

Le cariche sociali sono prestate normalmente in forma gratuita. È prevista, tuttavia, la corresponsione di rimborsi per spese sostenute dai componenti il Consiglio Direttivo e da chiunque altro per l'espletamento del mandato affidatogli da un organo sociale, competente in materia, nell'esercizio diretto di attività sportiva. È prevista, inoltre, la corresponsione di indennità per la carica rivestita, purchè tale indennità sia proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze possedute dal soggetto e in ogni caso non superiore a quelle previste in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni oltre alla circostanza che i compensi erogati a lavoratori subordinati o autonomi non siano superiori del 40% rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 19: Lavoratori sportivi e volontari

L'associazione potrà avvalersi di lavoratori sportivi secondo le norme di cui agli artt. 26, 34 e 35 del D.Lgs 36/2021, ossia, a mero titolo esemplificativo, di atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP. Nelle strutture in cui l'associazione svolgerà le proprie attività motorie e sportive sarà sempre assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Défibrillation (BLS-D). Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo costituirà oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi della normativa vigente o, in alternativa, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo sarà oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina vigente in materia. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche potranno prestare la propria attività in favore dell'associazione fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali. Nel contratto di lavoro sarà prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra l'associazione ed il lavoratore, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Inoltre, l'associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Dette prestazioni sportive amatoriali non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, ma possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. L'associazione provvederà assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi. Per ciò che concerne l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore dell'associazione, essa sarà oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche, trovando altresì applicazione l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021. Infine, nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva,

ma anche culturale ed educativa, nonchè una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, l'associazione potrà stipulare contratti di apprendistato, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs 36/2021. In ogni caso, per tutto quanto non regolato dal presente statuto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

Art. 20: Tesseramento

Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con l'associazione o, nei casi ammessi, con la FSN e/o EPS e/o DSA. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione cui è associato, nonchè di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione Nazionale ed Internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in ogni caso le norme di cui all'art. 16 del D.Lgs 36/2021.

Art. 21: Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che questa sia imposta dalla Legge. Eventuali utili e/o avanzi conseguiti devono essere reinvestiti nell'associazione stessa per il perseguimento delle finalità sportive, per lo svolgimento dell'attività statutaria o per incremento del proprio patrimonio.

Art. 22: Scioglimento


Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria e con nomina di uno o più liquidatori. Questi, provvederanno a vendere tutti i beni ed il ricavato, solute le passività, verrà devoluto ad enti o istituzioni che perseguono finalità sportive, il tutto secondo le indicazioni dell'ultima assemblea generale dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, codice civile.

Art. 23: Utilizzo del nome e dell'emblema

L'Associazione diffida chiunque dall'usare la denominazione "A.S.D. Artidasia – Associazione Sportiva Dilettantistica" e l'emblema di cui all'art. 2.

Art. 24: Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e della Federazione Italiana di riferimento a cui l'associazione è affiliata ed in via residuale le norme del Codice civile e le leggi speciali in materia.



Agenzia Direzione Provinciale di Caserta
del Registro Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il 1249 originale

dell'atto registrato al n.

Versati di lire per € ERMIE

Caserta il 17/06/2024